



# COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: [provveditorato@comune.vicenza.it](mailto:provveditorato@comune.vicenza.it)

PEC: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)

**CAPITOLATO D'ONERI RELATIVO ALLA FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE PER POLIZIA LOCALE, A MINORI IMPATTI AMBIENTALI CONFORMI, RISPETTIVAMENTE, AL DECRETO 30 GIUGNO 2021 DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MITE) (G.U. N. 167 DEL 14 LUGLIO 2021) E AL D.M. MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 17/05/2018 (G.U. N. 125 DEL 31/05/2018), DI CASCHI DA MOTOCICLISTA E DI ACCESSORI VARI, PER UN ANNO.**

## **ART. 1 - OGGETTO**

**1.** Oggetto del presente capitolato è la fornitura di vestiario e calzature per Polizia Locale, a minori impatti ambientali conformi, rispettivamente, al Decreto 30 giugno 2021 del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) (G.U. n. 167 del 14 luglio 2021) e al D.M. Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 17/05/2018 (G.U. n. 125 del 31/05/2018), di caschi da motociclista e di accessori vari, per un anno

**2.** La gara è divisa in **4 (quattro) lotti** che verranno aggiudicati separatamente e pertanto le ditte possono partecipare anche per singoli lotti:

- **LOTTO 1: caschi da motociclista – CIG: ZE535CD21C** - importo a base d'asta € **10.000,00 (iva esclusa)**;
- **LOTTO 2: guanti e stivali a minori impatti ambientali**, conformi ai criteri ambientali minimi approvati, rispettivamente, al Decreto 30 giugno 2021 del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) (G.U. n. 167 del 14 luglio 2021) e al Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 17 maggio 2018 (G.U. n. 125 del 31 maggio 2018) – **CIG: Z2835CD227** - importo a base d'asta € **3.500,00 (iva esclusa)**;
- **LOTTO 3: magliette polo in polipropilene a minori impatti ambientali**, conformi ai criteri ambientali minimi approvati con Decreto 30 giugno 2021 del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) (G.U. n. 167 del 14 luglio 2021) – **CIG: ZE935CD235** - importo a base d'asta € **13.000,00 (iva esclusa)**;
- **LOTTO 4: accessori vari – CIG: ZD735CD242** - importo a base d'asta € **3.100,00 (iva esclusa)**.

**3.** Le tipologie, le caratteristiche e le quantità dei prodotti trovano illustrazione nel presente capitolato al successivo **articolo 4**.

**4.** Le quantità riportate per ogni singolo articolo sono indicative e sono state calcolate presuntivamente sulla base del fabbisogno stimato.

**5.** In ogni caso gli importi stabiliti costituiscono mera previsione di limite massimo di spesa e non comportano diritto di prestazione nella misura degli stessi. **L'esatto ammontare della fornitura sarà quello risultante applicando i prezzi unitari offerti dall'appaltatore alle effettive quantità richieste ed acquistate di volta in volta dall'Amministrazione in costanza di rapporto contrattuale, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno.**

**6. La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate**, senza poter vantare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.

**7. Ne consegue che l'impresa aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato.**

**8.** La fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna.

**9.** Le forniture dovranno essere eseguite con l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato, dal disciplinare di gara e da tutte le norme e condizioni previste dal Mercato Elettronico Consip per i beni oggetto della fornitura.

## **ART. 2 - VALIDITA' DELL'APPALTO**

**1.** Il contratto stipulato con l'Ente comunale avrà una **durata di anni uno** a decorrere dalla data di stipula del contratto e si concluderà con il decorso del termine o con l'esaurimento dei fondi stanziati.

**2.** I prezzi unitari offerti si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e pertanto lo stesso non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni di mercato o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi nel periodo di valenza del contratto.

## **ART. 3 - ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA**

**1. La merce ordinata dovrà essere consegnata presso il Comando di Polizia Locale di Contrà Soccorso Soccorsetto 46 – VICENZA, franco di ogni e qualsiasi rischio e spesa.**

**2.** Inoltre saranno a carico del fornitore le spese di imballo, di trasporto e dei relativi rischi di manipolazione ecc., nonché l'onere della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi danno provocato in conseguenza della fornitura.

**3.** La ditta aggiudicataria si impegna ed espletare tutte le forniture in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

**4.** Dichiara a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

**5.** La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura.

**6.** Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura.

**7.** L'appaltatore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

**8.** La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.

#### **ART. 4 - REQUISITI DELLA FORNITURA**

- 1.** Tutti i capi di vestiario dovranno essere certificati dalle ditte produttrici, affinché corrispondano alle vigenti normative sull'igiene e sicurezza del lavoro.
- 2.** Tutti i capi dovranno essere muniti dell'etichetta specificante la composizione del tessuto. Sulla stessa etichetta o su altra, chiaramente individuabile, devono essere indicate in modo chiaro e indelebile le modalità di conservazione, manutenzione e lavaggio, secondo quanto prescritto dalle attuali normative relative all'etichettatura di manutenzione.
- 3.** La ditta fornitrice dovrà essere in grado di fornire tutte le misure più avanti indicate.
- 4.** La consegna dovrà essere effettuata da personale della ditta con confezione personalizzata la quale dovrà contenere l'indicazione del nome e cognome del dipendente e la relativa taglia.
- 5.** Le quantità e le tipologie dei capi da fornire sono le seguenti:

<b>LOTTO 1: CASCHI DA MOTOCICLISTA – CIG: ZE535CD21C</b>
--

**1) NOME PRODOTTO:** casco da motociclista apribile modulare

**DESCRIZIONE:** I caschi sono così composti:

- **calotta esterna:** di colore bianco realizzato in due calotte dimensionali esterne di policarbonato a seconda delle misure, ognuna delle quali deve assicurare la formazione di almeno 4 taglie (XXS-L e XL-XXXL); stemma Regione Veneto adesivo, applicato anteriormente e scritta Polizia Locale su base rifrangente applicata al posteriore;
- **calotta interna:** ogni calotta interna deve essere stampata in polistirolo espanso, con densità variabile in funzione della taglia del casco;
- **imbottitura di conforto:** dovrà essere previsto un sistema di ancoraggio per l'imbottitura di conforto rimovibile e lavabile con idonea etichettatura indicante le modalità di lavaggio; omologazione per utilizzo integrale e con mentoniera aperta; apertura della mentoniera con uso di una sola mano a doppia azione; visiera antigraffio; sistema blocco visiera antiapertura ad alte velocità; schermo parasole a scomparsa interna antigraffio; interno imbottito con tessuti anallergici e antibatterici amovibili e lavabili; paravento sotto il mento; misure da XXS a XXXL ; borsa porta casco in dotazione; paravento sotto il mento;
- **mentoniera apribile:** deve essere dotata di un sistema di sblocco di facile azionamento da effettuarsi con una sola mano; deve essere previsto il recupero automatico e corretto della visiera all'apertura della mentoniera;
- **sistema di ritenzione:** composto da cinturino sottogola completamente regolabile e dovrà comprendere un dispositivo di chiusura e regolazione micrometrica con almeno 5 posizioni;
- **visiera e relativi accessori:** visiera in policarbonato di colore neutro e filtrante i raggi UV ed una visiera interna parasole; trattamento antigraffio; caratteristiche ottiche di resistenza all'abrasione della superficie esterna, di resistenza alla penetrazione, all'appannamento e alla formazione di condensa; la visiera interna parasole deve essere dotata di trattamento antiappannamento; ciascun casco deve essere dotato di una visiera esterna di ricambio ed una visiera interna parasole di ricambio;
- **arredo fonico:** il casco dovrà essere dotato di un kit di ricezione e trasmissione già installato per l'aggancio all'apparato per l'uso motociclare della radio portatile modello SEPURA STP9000 SERIES.

- **omologazione:** il casco deve possedere l'omologazione per l'uso integrale e con mentoniera aperta (Full face/jet).

**QUANTITA' PRESUNTA:** n. 20

**LOTTO 2: GUANTI E STIVALI A MINORI IMPATTI AMBIENTALI – CIG:  
Z2835CD227**

**1) NOME PRODOTTO:** guanti motociclista estivi

**DESCRIZIONE:** guanti motociclista estivi, colore nero, palmo scamosciato in pelle o sintetico; dorso in pelle o a rete con protezioni rigide para nocche; inserti su punte dita e nocche; polsino con regolazione; compatibilità touchscreen; misure da XXS a XXL;

**QUANTITA' PRESUNTA:** n. 20

I guanti in pelle da motociclista estivi dovranno possedere anche le specifiche tecniche previste al punto C. a) Specifiche tecniche dei Criteri Ambientali Minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili adottati con Decreto 30 giugno 2021 del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) (G.U. n. 167 del 14 luglio 2021) riportati nel **testo del Decreto qui allegato** (vedi successivo **articolo 5**).

**2) NOME PRODOTTO:** stivali da motociclista

**DESCRIZIONE:** Stivale alto da motociclista in pelle idrorepellente e cordura, membrana impermeabile traspirante p.t.f.e., chiusura con cerniera, regolazione al polpaccio con laccio o strapp, colore nero, bande rifrangenti, protezioni a norma, misure dal n. 39 al n. 47.

**QUANTITA' PRESUNTA:** n. 10

Gli stivali da motociclista estivi dovranno possedere anche le specifiche tecniche di base previste al punto 2.3 Specifiche tecniche dei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di calzature adottati con Decreto Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 17 maggio 2018 (G.U. n. 125 del 31 maggio 2018) riportati al successivo **articolo 6**.

**LOTTO 3: MAGLIETTE POLO IN POLIPROPILENE A MINORI IMPATTI  
AMBIENTALI – CIG: ZE935CD235**

**1) NOME PRODOTTO:** maglietta polo manica corta in polipropilene

**DESCRIZIONE:** maglietta polo manica corta di colore blu, costituita da un davanti, un dietro, colletto, due inserti sottoascellari e maniche corte a giro; colletto classico con fascetta parasudore di colore blu; apertura con tre bottoni, fondo manica rifinito con una costina a maglia in tinta; il fondo della polo è finito con orlo alto, taschino porta penne sulla manica sx; cuciture realizzate con filato cucirino in tono con il tessuto; 100% fibra di polipropilene cava, con trattamento antibatterico; stemma Regione Veneto ricamato sulla parte anteriore sx e, al di sotto dello stesso, scritta Polizia Locale ricamata; stemma Comune di Vicenza ricamato su manica sx; velcro sulla parte anteriore dx per applicazione del grado; sulla schiena scritta Polizia Locale Vicenza ricamata con filato di colore bianco; etichettatura interna con cucito bottone di riserva riportante: composizione, taglia e simboli grafici di manutenzione.

**Le polo dovranno essere fornite con i rispettivi gradi che verranno comunicati al momento dell'ordinativo.**

**Il colore blu dovrà essere il medesimo di quello delle polo attualmente in dotazione del Comando. (Un campione è visionabile presso il Comando di Polizia Locale di Vicenza)**

Taglie da XS a 6XL.

**QUANTITA' PRESUNTA:** n. 250

Le magliette polo manica corta in polipropilene dovranno possedere anche le specifiche tecniche previste al punto C. a) Specifiche tecniche dei Criteri Ambientali Minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili adottati con Decreto 30 giugno 2021 del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) (G.U. n. 167 del 14 luglio 2021) **riportati nel testo del Decreto qui allegato (vedi successivo articolo 5).**

#### **LOTTO 4: ACCESSORI VARI – CIG: ZD735CD242**

**1) NOME PRODOTTO:** cinturone

**DESCRIZIONE:** Cinturone in cordura colore bianco altezza cm. 5, regolabile +/- 10 cm con strapp maschio/femmina nella parte interna; rifrangente centrale grigio ad alta visibilità; aggancio a baionetta; fibbia di colore bianco (non a sportellino) con stemma Regione Veneto.

**QUANTITA' PRESUNTA:** n. 30

**2) NOME PRODOTTO:** borsello bianco con tracolla

**DESCRIZIONE:** borsello bianco con tracolla in pelle colore bianco dimensioni altezza 28/29 cm, larghezza 25/26 cm (taschini compresi), profondità 10 cm.; tracolla antiscivolo agganciabile con moschettoni ai lati del borsello; sistemi di chiusura e rifiniture come da campione (**vedi anche foto allegate**).

**QUANTITA' PRESUNTA:** n. 30

**(Un campione è visionabile presso il Comando di Polizia Locale di Vicenza).**

#### **ART. 5 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI**

**1. I “guanti motociclista estivi” e le “magliette polo manica corta in polipropilene”** devono essere anche in possesso delle specifiche tecniche previste al punto C. a) Specifiche tecniche dei Criteri Ambientali Minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili adottati con Decreto 30 giugno 2021 del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) (G.U. n. 167 del 14 luglio 2021), **vedi testo allegato (allegato 1).**

#### **ART. 6 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI CALZATURE**

**1.** Gli **“stivali da motociclista”** devono essere anche in possesso delle specifiche tecniche di base **previste al punto 2.3 Specifiche tecniche** e delle clausole contrattuali **previste al punto 2.5 Condizioni di Esecuzione/ clausole contrattuali**, entrambi inseriti dei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di calzature adottati con Decreto Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 17 maggio 2018 (G.U. n. 125 del 31 maggio 2018) come di seguito riportato:

#### **2.3 Specifiche Tecniche**

##### **2.3.1 Tracciabilità della filiera produttiva (7)**

L'offerente deve garantire e dimostrare la massima trasparenza lungo l'intera filiera rispetto alle unità di produzione coinvolte nelle principali fasi del processo produttivo e ai rispettivi luoghi di lavorazione delle materie prime del manufatto che nel caso delle calzature riguardano la lavorazione della tomaia, della suola, e l'assemblaggio e la rifinitura della calzatura.

---

(7) Nel caso del pellame la tracciabilità viene richiesta dalla concia.

**Verifica:** L'offerente deve presentare la documentazione atta a dimostrare la trasparenza e la tracciabilità in tutte le fasi del processo produttivo dell'oggetto dell'appalto (calzature/articoli di buffetteria), le registrazioni e le evidenze oggettive che indichino la conformità ai requisiti richiesti per il criterio. A tal fine l'offerente deve presentare una dichiarazione del rappresentante legale contenente il nome completo di tutte le unità di produzione e degli impianti di trasformazione autorizzati, gli indirizzi dei siti produttivi, e le tipologie di prodotti realizzati (**vedi modulo allegato**).

### 2.3.2 Requisiti relativi a pelle e cuoio

Il pellame impiegato per la produzione delle calzature e degli altri articoli e accessori in pelle deve rispondere ai requisiti richiesti dalle norme cogenti e dalle eventuali norme tecniche in funzione degli usi previsti, inclusa la Direttiva 94/11/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.

Costituiscono, in particolare, disposizioni vincolanti per le componenti in pelle, in funzione della tipologia e della destinazione d'uso:

UNI 10594:2010 Caratteristiche e requisiti dei cuoi destinati all'industria calzaturiera

UNI 10740:2008 Scamosciato per asciugatura – Caratteristiche e requisiti

UNI 10826:2012 Caratteristiche e requisiti dei cuoi destinati all'industria della pelletteria e degli accessori

UNI 10885:2012 Pelle conciata al vegetale – Definizione, caratteristiche e requisiti

UNI 10886:2012 Caratteristiche e requisiti dei cuoi destinati alla manifattura di guanti

UNI/TS 11268 Caratteristiche e requisiti dei cuoi per selleria

**Verifica:** l'offerente deve presentare i rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità, relativi ai requisiti minimi obbligatori (pacchetti standard previsti dai laboratori) richiamati nelle norme tecniche indicate nel criterio, al fine di qualificare le caratteristiche e i requisiti dei cuoi per le specifiche produzioni di calzature e di articoli e accessori in pelle (buffetteria).

### 2.3.3 Sostanze pericolose nel prodotto finale (9)

Nel prodotto finale, e in tutti i materiali omogenei o negli articoli che sono parte della struttura del prodotto finale, non devono essere intenzionalmente aggiunte:

- le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) iscritte in allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta né le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo: [http://echa.europa.eu/chem\\_data/authorisation\\_process/candidate\\_list\\_table\\_en.asp](http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp)) in concentrazione maggiore allo 0,1% in peso;

---

(9) I limiti previsti nel seguente criterio non sono applicabili a specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) che per garantire determinate prestazioni funzionali e condizioni di sicurezza devono rispettare le relative norme tecniche di settore

- le sostanze o le miscele classificate o classificabili in concentrazione maggiore allo 0,1% in peso che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, hanno le seguenti indicazioni di pericolo:

- cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione (CMR) appartenenti alle categorie 1A, 1B e 2 (H340, H341, H350, H350i, H360, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362)
- tossicità acuta per via orale, cutanea e per inalazione categorie 1, 2 e 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331, EUH070)
- tossicità in caso di aspirazione categoria 1 (H304)
- tossicità specifica per organi bersaglio STOT, categoria 1 (H370, H372)
- pericolose per l'ambiente acquatico, categoria 1 (H400, H410);

- le sostanze o le miscele classificate o classificabili in concentrazione maggiore all'1% in peso che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, hanno le seguenti indicazioni di pericolo:

- pericolose per l'ambiente acquatico, categoria 2, 3 e 4 (H411, H412, H413)
- tossicità specifica per organi bersaglio STOT, categoria 2 (H371, H373).

Inoltre il prodotto finale, i materiali omogenei o gli articoli che lo compongono o le formulazioni utilizzate, non devono contenere le sostanze specificate nella lista delle sostanze soggette a restrizioni (RSL) se applicabili ai prodotti oggetto dei presenti CAM, o le devono contenere entro i valori limite **riportati nell'appendice I (vedi allegato)** nella cui tabella sono altresì specificate le fasi del processo produttivo, le condizioni di applicabilità, e i sistemi di verifica per dimostrare la conformità al criterio.

**Verifica:** l'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità redatta in base alle dichiarazioni dei fornitori e a supporti documentali come la Scheda Dati di Sicurezza ove presente, relativamente alla conformità ai requisiti di cui sopra per i materiali omogenei o gli articoli che compongono il prodotto. La dichiarazione di conformità presentata dovrà essere corredata dai rapporti di prova relativi alle sostanze soggette a restrizione indicate nella lista presente nell'**appendice I (vedi allegato)**, rilasciati da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi della norma tecnica ISO 17025. Al fine di tener conto della sostenibilità economica delle prove, le sostanze da testare sono selezionate dal fornitore **(10)** delle sostanze considerando anche gli usi specifici della calzatura oggetto dell'offerta.

Le dichiarazioni di conformità devono fare riferimento alla versione più recente del Candidate List pubblicata dall'ECHA.

### 2.3.4 Consumo idrico

Durante il processo di concia della pelle e del cuoio destinati ad essere utilizzati nel prodotto finale, devono essere osservati i seguenti limiti sul consumo di acqua espresso in volume di acqua medio annuo consumato per tonnellata di pelle e cuoio:

---

(10) Il fornitore, in quanto produttore della specifica sostanza è l'unico che abbia la capacità di associare quest'ultima al semilavorato e quindi ai test da effettuare.

**Tabella x. Valori limite massimi concessi per il processo di conciatura**

<b>Tipologia</b>	<b>V<sub>m</sub> (H<sub>2</sub>O)/t (pelle)</b>
Pelli di grandi dimensioni	28 m <sup>3</sup> /t
Pelli di piccole dimensioni	45 m <sup>3</sup> /t
Pelli conciate al vegetale	35 m <sup>3</sup> /t

**Verifica:** l'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità da parte dell'azienda fornitrice del cuoio o di lavorazione della pelle. La dichiarazione deve indicare l'importo annuo della produzione di cuoio e di consumo relativo di acqua in base ai valori medi mensili degli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione dell'offerta, supportata dai valori fatturati dalla società che gestisce il servizio idrico integrato oppure, se del caso, dalla denuncia annuale alle autorità competenti dei volumi idrici derivati dai pozzi.

### **2.3.6 Riduzione del carico di Cromo nei reflui**

L'offerente utilizza pelli per la cui produzione sono stati impiegati bagni di concia in cui sono stati adoperati sali di cromo di recupero e/o invia i propri bagni ad un consorzio di recupero. In alternativa al recupero in impianti di trattamento dei reflui dovranno essere utilizzati prodotti concianti ad alto esaurimento che garantiscono risultati equivalenti a quelli tradizionali con impiego di dosaggi inferiori.

**Verifica:** l'offerente o il fornitore della pelle utilizzata per produrre il prodotto finito deve presentare una documentazione tecnica sottoscritta dal rappresentante legale in cui si attesta l'impiego di sali di cromo in parte recuperati e/o copia del MUD attestante l'invio dei bagni di concia a recupero.

Se utilizzati concianti ad alto esaurimento, l'offerente deve presentare le specifiche tecniche dei prodotti utilizzati contenenti il dettaglio della percentuale di efficienza **(21)** di prestazioni dei prodotti chimici impiegati e/o la documentazione tecnica dei sistemi di dosaggio.

### **2.3.8 Durabilità e caratteristiche tecniche delle calzature**

Le calzature da lavoro ordinario **(23)**, rispondenti alle caratteristiche definite dal comma 2, dell'art.74, del DLgs 81/2008, devono garantire i parametri di durata indicati in **appendice II (vedi allegato) (24)**.

**Verifica:** il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità supportata da rapporti di prova, come specificato in **appendice II (vedi allegato)** [tabella/norma tecnica].

*(21) Nella documentazione tecnica del prodotto deve essere segnalata l'efficienza di prestazione rispetto a prodotti convenzionalmente utilizzati*

*(23) Non ci si riferisce alle calzature DPI, con marcatura CE, in quanto già corrispondono a precisi requisiti di durata in funzione della destinazione d'uso prevista, secondo la normativa vigente.*

*(24) L'appendice riporta la durabilità ottimale, per tipologia d'uso delle calzature "ordinarie", basata sulla categorizzazione del marchio Ecolabel UE (Decisione n. 1349/2016 – calzature).*

## 2.5.2 Raccolta differenziata

L'offerente dovrà applicare la raccolta differenziata dei rifiuti in modo tale da preservare, evitando miscele, le caratteristiche tecniche dei diversi materiali, rendendo gli stessi utilizzabili da processi di recupero/riciclaggio effettuati da aziende specializzate.

**Verifica:** l'offerente deve dare indicazioni dettagliate sulle tipologie di rifiuto prodotte in azienda (31) con le relative caratteristiche di pericolosità eventuali e modalità di gestione della raccolta e dello smaltimento eventuale.

**Le appendici I e II sono allegate a questo capitolato (allegato 2).**

*(31) Ad esempio, come da norma UNI EN 12940: Rifiuti di fabbricazione delle calzature classificazione e gestione dei rifiuti.*

### **ART. 7 - ASSISTENZA**

**1.** La ditta aggiudicataria di ogni lotto dovrà, in ogni caso, garantire la sostituzione degli eventuali articoli danneggiati per i quali dovrà essere garantito un efficiente e tempestivo servizio di assistenza anche successivamente all'accettazione degli articoli stessi. Tale assistenza dovrà essere garantita, a totale carico dell'aggiudicatario, relativamente al rispettivo lotto di aggiudicazione.

### **ART. 8 - TERMINE, MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA**

**1.** Per quanto riguarda tutti i prodotti indicati all'art. 4 entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dall'invio dell'ordinativo di fornitura, **sempre che non sia stato offerto un termine inferiore** di esecuzione e di consegna, **la Ditta dovrà concludere la consegna degli articoli richiesti.**

**2.** Per quanto riguarda **i caschi, i guanti, gli stivali e le magliette polo**, gli ordinativi di fornitura saranno preceduti dal rilievo delle misure e quindi verrà richiesto alla ditta di **inviare alcuni capi così da poter verificare la vestibilità** delle varie misure rispetto ai dipendenti destinatari dei capi, come già indicato al suddetto **articolo 4.**

**3.** In difetto di quanto previsto al comma 2 si procederà all'applicazione della penale prevista dal successivo **articolo 11.**

**4.** Le forniture dovranno avvenire: franche da qualsiasi spesa in particolare da quelle di trasporto e imballo, nelle quantità, nei luoghi e negli orari che saranno indicati di volta in volta negli ordinativi effettuati, in forma scritta, dal predetto ufficio. Il luogo di consegna, se non diversamente stabilito con le modalità di cui sopra, sarà quello dell'attuale sede del Corpo della Polizia Locale.

**5.** I capi confezionati dovranno portare un cartellino indicante il nome del destinatario ed essere confezionati in apposito involucro protettivo per singolo operatore.

**6.** A seguito di controllo e relativa accettazione della merce, operazioni svolte secondo le modalità stabilite dal successivo articolo, si procederà alla distribuzione dei capi, presso la sede del Corpo della Polizia Locale, con accertamento delle taglie dei capi ordinati da parte dei destinatari.

### **ART. 9 - COLLAUDI ED ACCETTAZIONE**

**1.** A consegna avvenuta si provvederà al controllo dei capi e della relativa rispondenza e conformità alle caratteristiche tecniche e qualitative richieste.

**2.** I materiali impiegati devono corrispondere alle caratteristiche tecniche del capitolato ed essere della migliore qualità.

**3.** Qualora sorgessero dubbi e contestazioni sulle caratteristiche e sui requisiti del materiale, le parti saranno tenute ad accettare in modo definitivo ed impegnativo le risultanze degli esami, da effettuarsi da una struttura pubblica qualificata indicata dall'amministrazione, procedendo alla scomposizione e distruzione di un campione di merce. In tal caso la ditta fornitrice è obbligata a sostenere le spese di laboratorio e a sostituire gli articoli sottoposti a prove tecniche.

**4.** Gli oneri del rifacimento, per un numero maggiore di prove che l'Amministrazione intendesse eseguire, sono a carico della Ditta, nel caso in cui le prove stesse accertassero deficienze negli articoli forniti.

**5.** Il materiale eventualmente rifiutato al controllo perché non rispondente alle condizioni fissate, dovrà essere ritirato e sostituito con altro idoneo rispondente ai requisiti richiesti entro il termine di esecuzione e consegna offerto con oneri e spese a carico della ditta aggiudicataria.

### **ART. 10 - PRODOTTI NON CONFORMI**

**1.** Qualora, a seguito degli accertamenti diretti o dei risultati di perizie o analisi, i beni forniti risultassero in tutto o in parte non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato o non conformi al campione depositato, il Comune di Vicenza può in pieno diritto rifiutarli oppure accettarli con riserva.

**2.** La ditta dovrà sostituire gratuitamente i capi che dovessero risultare inidonei per difformità al capitolato o al campione depositato o per errore di taglia.

### **ART. 11 - RITARDI NELLE CONSEGNE, PENALITÀ, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO**

**1.** Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Capitolato d'Oneri, l'Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito alla ditta aggiudicataria a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

**2.** Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi di consegna (indicati all'**articolo 8** del presente Capitolato) sarà applicata una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) calcolata sull'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

**3.** L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

**4.** Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell'**articolo 13**.

**5.** Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.

**6.** L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi :

- giusta causa
- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

**7.** Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;

- il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

**8.** Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:

- allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato d'oneri e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto, nei termini prescritti;

- allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;

- allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;

- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

- in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto

– sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

**9.** Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

## **ART. 12 – IMBALLAGGIO**

**1.** I capi confezionati devono essere consegnati racchiusi, ben sistemati in uno o più pacchi in relazione al numero da consegnare.

## **ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA**

**1.** L'aggiudicatario di ogni lotto dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e conforme allo schema tipo adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU Serie Generale n.83 del 10-04- 2018 – Suppl. Ordinario n. 16).

**2.** La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

**3. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.**

**4.** La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata con le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

**5.** La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

**6.** La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

#### **ART. 14 - PAGAMENTI**

**1.** Le fatture, emesse a conclusione delle varie forniture, previa verifica di conformità delle stesse e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.

**2.** Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.

**3.** L'Ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche è l'Ufficio Provveditorato al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco **KKIFRW**.

**4.** Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

#### **ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

**1.** L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

**2.** L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**3.** Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

**4.** I codici CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto sono i seguenti:

- LOTTO 1: caschi da motociclista – CIG: ZE535CD21C;
- LOTTO 2: guanti e stivali a minori impatti ambientali – CIG: Z2835CD227;
- LOTTO 3: magliette polo in polipropilene a minori impatti ambientali – CIG: ZE935CD235;
- LOTTO 4: accessori vari – CIG: ZD735CD242.

#### **ART. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

**1.** Le ditte concorrenti dovranno indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi.

**2.** L'eventuale subappalto lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta aggiudicataria. Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per quanto compatibili con il presente capitolato d'onere.

**3.** È vietata la cessione del contratto ad altra impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni al Comune di Vicenza.

#### **ART. 17 - CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP**

**1.** Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

**2.** Il Comune di Vicenza rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico.

**3.** L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire.

**4.** Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

#### **ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

**1.** Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: \_

<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>

e

<http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

## **ART. 19 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

**1.** L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 6 novembre 2019.

**2.** Il presente contratto è risolto di diritto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

**3.** L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

**4.** La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

**5.** La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

## **ART. 20 - CONTROVERSIE**

**1.** Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

**2.** E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

## **ART. 21 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

**1.** L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato d'onori, norme tra cui si ricordano in particolare:

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;

- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

2. L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste dal Mercato Elettronico Consip per i beni oggetto della fornitura.

## **ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR):**

Il Comune di Vicenza (in seguito "Comune"), nella persona del titolare (in seguito, "Titolare"), informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che:

### **1. Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati - Delegato al trattamento**

Il Titolare del Trattamento è il Sindaco *pro tempore* del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio 98, 36100 Vicenza – tel. 0444/221111 - pec: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it).

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: [dpo@comune.vicenza.it](mailto:dpo@comune.vicenza.it).

Il delegato al trattamento è il Dott. Michele Trevisiol, Dirigente del Servizio Provveditorato, Corso A. Palladio, 98 Vicenza – tel. 0444/221213 – email: [mtrevisiol@comune.vicenza.it](mailto:mtrevisiol@comune.vicenza.it).

### **2. Finalità del trattamento e durata del trattamento**

I dati personali sono utilizzati dal Comune nell'ambito del procedimento di cui trattasi e saranno conservati sino al termine del procedimento cui gli stessi afferiscono.

Il procedimento può essere gestito solo se *"l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità"* ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera a) GDPR.

### **3. Modalità del trattamento**

I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679 e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

### **4. Ambito di comunicazione**

I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi.

### **5. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato**

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.

L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma – tel. 06696771 – email: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it) – pec: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it).

### **6. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati**

L'interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica: [dpo@comune.vicenza.it](mailto:dpo@comune.vicenza.it).